



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

- Sezione Lavoro -

Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 24/2016 R.G. avente ad oggetto trattenuta del 2,5% per TFR sulla retribuzione

PROMOSSA DA

ANGELO ACQUAVIVA, nato a Catania il 29/08/1954, cod. fisc.: CQVNG54M29C351M,

GIOVANNI ALFIO BONACCORSI, nato a Piedimonte Etneo il 29/08/1957, cod. fisc.: BNCGNN57M29G597H,

IGNAZIO FRAGALA', nato a Catania il 22/01/1963, cod. fisc.: FRGGNZ63A22 C351G,

MARIA CONCETTA LA TORRE, nata a Catania il 21/08/1960,

EUGENIO CATENO PUGLISI, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 06/09/1959, cod. fisc.: PGLGCT59P06 D623G.

ANTONIO VICARI, nato a Biancavilla (CT) il 21/08/1958, cod. fisc.: VCRNTN58M21A841U,

tutti elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida n.67 presso lo studio dell'avv. Alberto del Campo che li rappresenta e difende, giusta procura a margine in atti

-RICORRENTI-

CONTRO

ASP – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA con sede a Catania, in via S. Maria La Grande n.5, p. iva n.04721260877, in persona del direttore generale pro tempore ed elettivamente domiciliato a Catania in via Etnea n. 205, presso lo studio dell'avv. Fulvio Castelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

-RESISTENTE-

CONCLUSIONI

All'esito dell'udienza cartolare tenutasi il 4.11.2020 a norma dell'art. 221 comma IV del d.l. n. 34/20 come convertito con l. n. 77/20 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato telematicamente il 31.12.2015 Antonio Vicari, Angelo Acquaviva, Giovanni Alfio Bonaccorsi, Giovanni Fragalà, Maria Concetta La Torre ed Eugenio Cateno Puglisi, tutti quali dipendenti di ruolo dell'ASP di Catania dall'1.08.2006 in forza della deliberazione n.1693 dell'1.08.2006, premesso di aver subito sul rispettivo stipendio una ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di ritenuta per TFR, ricostruito il quadro normativo di riferimento alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.223/2012, hanno censurato la legittimità del predetto prelievo assumendo che esso è privo di supporto legislativo e causa concreta di un asserito ingiustificato deterioro trattamento in quanto a norma dell'art. 2120 c.p.c. il TFR grava unicamente sul datore di lavoro senza potere di rivalsa a carico del dipendente.

Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'ASP di Catania alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti nella misura esattamente quantificata nell'atto introduttivo, oltre la condanna dell'ente datore di lavoro alla corresponsione di quanto trattenuto successivamente al mese di dicembre 2015, il tutto unitamente al riconoscimento della spettanza degli interessi legali dalla data delle indebite trattenute nonché degli interessi al tasso legale previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui all'art. 5 del d.lgs. n.231/2002 ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma

IV come aggiunto dall'art. 17 comma I del d.l. n.132/2014, con capitalizzazione annuale ai sensi dell'art. 1283 c.c., a decorrere dalla data di deposito del ricorso.

In data 9.04.2018 si è costituita nel presente giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito la prescrizione parziale della pretesa azionata anteriore al gennaio 2011 in difetto di produzione di atti interruttivi e, comunque, l'infondatezza delle domande, atteso, tra l'altro, che nei confronti dei dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012 né l'art.1 della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati interessati dalla norma dichiarata illegittima, restando perciò assoggettati alla disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell'art.26, comma 19, della legge n.448/1998 e nel D.P.C.M. 20.12.1999

Con provvedimento del 12.09.2019 il giudizio *de quo* è stato assegnato a questo giudice per la formazione del ruolo per scardinamento in funzione dell'immissione in servizio presso l'intestato Tribunale.

Quindi, la presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali; nelle more, sopravvenuta l'emergenza epidemiologica da Covid -19, con provvedimento del 4.10.2020 la trattazione di essa è stata disposta con modalità cartolare a norma dell'art. 221 comma 4 del d.l. n. 34/2020 e, all'udienza indicata in epigrafe, trattenuta a sentenza secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa

Il *thema decidendum* della presente controversia attiene alla legittimità o meno della trattenuta del 2,50% applicata dall'Amministrazione datrice di lavoro sulla retribuzione mensile dei ricorrenti, dipendenti di ruolo presso quest'ultima dall'1.08.2006 in regime di TFR.

L'esame di tale questione è stato condotto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 23.12.2018 n.213 che, dopo averne ricostruito il contesto normativo e le esigenze sottostanti, ha evidenziato la diversità delle finalità sottostanti la normativa che disciplina il trattamento economico del personale sin dall'origine assoggettato al regime del TFR rispetto al personale sottoposto inizialmente al regime del TFS e, conseguentemente, ritenuto *“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine*

rapporto, poiché il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente”.

Il fulcro di tale decisione è incentrato sul principio dell'invarianza della retribuzione netta, sicché la decurtazione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso si configura come scelta obbligata, nei termini recepiti nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

In questa prospettiva, la Consulta ha osservato che la “*riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS. Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svincola neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'ambito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai principi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche. Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata”.*

Muovendo da tali rilievi, la Consulta ha anche sottolineato, quanto alla denunciata discriminazione dei lavoratori beneficiari del TFR, che “*il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza”* e, rispetto alla ipotizzata violazione del

diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato affermato dall'art. 36 della Cost., che *“la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente, quale è l'importo del contributo previdenziale soppresso (fra le molte, sentenze n. 96 del 2016, punto 4. del Considerato in diritto, e n. 178 del 2015, punto 14.1. del Considerato in diritto)”*, per cui *“Alla stregua di tale valutazione onnicomprensiva, i canoni della sufficienza e della proporzionalità non possono dirsi violati”*.

Aderendo alle direttive sopra esposte, in linea di continuità con le pronunce già adottate dall'intestato Tribunale (v. sent. 13.11.2019 n.5007 e sent. 20.10.2020 n.3539), le domande avanzate dai ricorrenti si palesano destituite di fondamento giuridico, in quanto, in definitiva, *“la riduzione della retribuzione non incide quindi sull'ammontare del trattamento di fine rapporto poiché la differenza è comunque aggiunta quando lo si calcola”* attraverso l'inserimento di un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto proprio in guisa di garantire la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti pubblici che altrimenti sarebbe venuta meno se fosse stata prevista la mera soppressione del contributo (così, anche Corte d'Appello Catania sez. lavoro 29.05.2020).

Le spese di lite restano compensate per intero tenuto conto che al tempo della proposizione della domanda la questione era oggetto di contrastanti interpretazioni e valutata dalla stessa Corte Costituzionale nella richiamata decisione *“non ... prima facie implausibile”*.

Secondo la Suprema Corte, infine, *“La sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l'omessa motivazione ma, addirittura, l'omessa pronuncia sull'istanza di risarcimento di tali danni”* (Cass. 20.03.2000, n. 3876); dando applicazione a tale principio non merita condivisione la richiesta avanzata dalla parte resistente nelle note cartolari di condanna dei ricorrenti a norma dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia *inter partes*, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,

RIGETTA il ricorso

COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti

MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza

Così deciso in Catania all'udienza del 4.11.2020

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia